

# Tribunale di Treviso

## Seconda Sezione Civile

R.G. N. 21/20<sup>20</sup>19 J

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Bruno Casciarri,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da

- **SOSCIA MASSIMILIANO**

- **LAGHEZZA NATALINA**

ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti, coniugati in regime di comunione legale, sono residenti in [REDACTED];
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dalla certificazione sostitutiva dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che la parte proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- ritenuto che il reddito mensile percepito dai debitori di circa euro 1491,00 ( Soscia) e di euro 1484,00 (Larghezza) debba essere appreso alla procedura per l'importo che eccede E. 1.190,00 ciascuno, tenuto conto delle esigenze di vita dei ricorrenti e della presenza di un figlio totalmente a carico;

- rilevato che i ricorrenti risultano essere proprietari dei beni mobili e di beni immobili indicati nel ricorso e nella relazione particolareggiata del Gestore ,

- rilevato che i ricorrenti hanno assunto l'impegno di mettere a disposizione della procedura tutti i loro beni, con la sola esclusione della vettura Alfa Romeo 147 tg. [redacted] intestata a Laghezza Natalina (mezzo necessario a far fronte alle esigenze lavorative e di vita della famiglia), fatte salve le sopravvenienze che dovessero pervenire nei prossimi quattro anni;

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC, disponendo che il compenso già pattuito debba ritenersi comprensivo dell'attività liquidatoria, tenuto conto altresì della sostanziale identità delle due posizioni;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, l'eventuale ordinanza di assegnazione emessa a conclusione della procedura esecutiva presso terzi è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento;

#### **P.Q.M.**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di SOSCIA MASSIMILIANO e LAGHEZZA NATALINA;
- nomina liquidatore il dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati (ad eccezione della vettura Alfa Romeo 147 tg. [REDACTED] intestata a Laghezza Natalina in quanto esclusa dalla liquidazione) e sui beni immobili;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in particolare dell'abitazione sita in via Grande n. 9 a San Biagio di Callata di proprietà dei ricorrenti;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti fino al limite di €

1.190,00 mensili ciascuno al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l'eventuale tredicesima mensilità negli stessi limiti;


- esclude dalla liquidazione la vettura Alfa Romeo 147 tg [REDACTED] intestata a Laghezza Natalina.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 3 agosto 2020

Il Giudice  
Bruno Casiarri



Fotte Codun. 4/8/20 